

1) D. Quali atti negoziali sono ritenuti obbligatori, per dare avvio ai percorsi di alternanza scuola lavoro?

R. Gli atti di natura negoziale ritenuti obbligatori ai fini dell'avvio, da parte dell'istituzione scolastica, di una esperienza di alternanza scuola lavoro sono:

- la Convenzione tra la scuola e la struttura ospitante, dalla quale risultino le reciproche condizioni di svolgimento del percorso formativo. Essa costituisce anche l'evidenza documentale del rapporto (di alternanza) esistente tra gli studenti presenti presso la struttura ospitante e la scuola e, quindi, del motivo della presenza degli studenti sul luogo di lavoro;

- Il Progetto di alternanza, elaborato insieme dai docenti di classe coinvolti nell'esperienza da progettare, in virtù della disciplina/e insegnata/e, e il docente referente per il Dipartimento Uniba, o il Dirigente responsabile per l'amministrazione di Ateneo, o il Presidente del SiMA.

- il Patto formativo, con cui lo studente (o i soggetti esercenti la potestà genitoriale se minorenni) si impegna a rispettare determinati obblighi e a partecipare alle attività previste nel percorso formativo personalizzato di alternanza scuola lavoro, nel quale sono specificate le competenze attese in esito allo stesso, condivise tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante; il percorso formativo personalizzato può essere integrato nel presente documento, o aggiunto in allegato.

Di entrambi i documenti, Convenzione e Patto formativo esistono dei modelli nella Guida operativa predisposta dal Miur per le attività di ASL, scaricabile anche dalla sezione dedicata all'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO del MIUR.

2) D. Chi firma la Convenzione, il Progetto e il Patto formativo?

R. La Convenzione e il Progetto sono sottoscritti per la Scuola, dal Dirigente scolastico o dai docenti appositamente delegati dal D.S.; per l'Università, dal Direttore del Dipartimento interessato, dal Rettore se l'esperienza di alternanza deve essere svolta negli Uffici dell'amministrazione dell'Università, dal Presidente del SiMA per i progetti da realizzare presso tale struttura.

Il Patto formativo è sottoscritto oltre che dagli stessi soggetti sopra indicati anche dallo studente o, se minorenni, dal genitore esercente la patria potestà.

3) D. Chi accompagna gli studenti nell'esperienza di alternanza?

R. La realizzazione dell'esperienza da parte degli studenti sarà supportata dal tutor scolastico (interno alla scuola) e da quello universitario (esterno alla scuola, individuato da UNIBA); insieme dovranno, al termine dell'esperienza, provvedere alla stesura di un giudizio sulla esperienza maturata da ciascuno studente in alternanza, sulla base di alcuni indicatori significativi – facendo riferimento al format Allegato alla Guida operativa per le attività di Alternanza, fornita dal MIUR. La durata delle attività giornaliere dello studente in alternanza dovrà rispettare gli accordi assunti nella convenzione.

4) D. Quali sono i compiti del tutor universitario e del tutor scolastico?

R. Il tutor universitario e il tutor scolastico, avvalendosi di un Registro delle presenze e di un Diario delle attività che predisporranno e compileranno insieme, certificheranno – per ciascuno studente - le presenze, le attività svolte dallo studente medesimo, il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi prefigurati nel Patto formativo sottoscritto.

Entrambi i tutor vigileranno sul rispetto degli obblighi di sicurezza collegati al percorso formativo, come previsto dallo schema generale della Convenzione tra Scuola e soggetto ospitante.

Gli studenti, al termine dell'attività di alternanza, relazioneranno in merito all'esperienza svolta secondo modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.

Il Consiglio di classe e, in particolare, i docenti delle discipline interessate, terranno conto del giudizio espresso dai tutor e dallo studente nelle apposite schede, per la valutazione disciplinare e complessiva dello studente.

Nel caso in cui più studenti chiedano di accedere allo stesso tipo di progetto, si terrà conto della numerosità del gruppo di studenti e del livello di rischio che presenta la struttura ospitante, per decidere il numero dei docenti tutor.

Nell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 n.221 fu stabilita una proporzione numerica studenti/tutor di 5 a 1 ove la struttura ospitante e le attività a cui devono essere adibiti gli studenti siano qualificabili "ad alto rischio", rapporto che gradualmente sale a 8 studenti per attività a rischio medio e a 12 studenti per attività a rischio basso. (Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza, art.3,c.5)

5) D. Quali sono i tempi di svolgimento dei percorsi di ASL?

R. Le attività di alternanza devono essere programmate sulla base della disponibilità ricettiva e temporale della struttura ospitante.

Possono essere svolte anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite.

L'esperienza di alternanza dovrà essere completata in tempo utile per consentire al Consiglio di classe di tenerne conto negli scrutini di ammissione all'Esame di Stato.

6) D. Nell'espletamento dei percorsi di ASL lo studente, anche se minorenne, ha dei doveri da rispettare?

R. La Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza nell'art.4 precisa puntualmente i doveri degli studenti, quali:

- a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante,
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
- c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.

Pertanto, lo studente è tenuto a rispettare le regole di comportamento, funzionali ed organizzative della struttura ospitante, nonché il Regolamento degli studenti dell'Istituzione scolastica di appartenenza.

Eventuali inosservanze di tali regole possono essere sanzionate dalla scuola di appartenenza, secondo le procedure previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. n.235/2008., nonché dal Regolamento di istituto.

7) D. per la validità del percorso di alternanza, è richiesto un minimo di ore di frequenza?

R. Sì, è richiesta la frequenza da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

Le assenze dello studente, indicate sull'apposito Registro, sono gestite dalla Scuola di appartenenza dello studente.

8) D. Chi si occupa della formazione degli studenti in ASL in materia di sicurezza sul luogo di lavoro?

R. Nel "Pacchetto" del contingente orario dedicato all'alternanza, è ricompresa la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 e succ. mod., spettante ai dirigenti scolastici, a cui va aggiunta la formazione sui rischi specifici (ove ce ne siano) che presenta l'ambiente che ospiterà lo studente in alternanza.

Anche se quest'ultima formazione spetterebbe, com'è ovvio, alla struttura ospitante, è possibile prevedere, con esplicita clausola da inserire nella Convenzione, la regolazione degli eventuali oneri conseguenti, tra la scuola e il soggetto ospitante

Sono stati sottoscritti diversi protocolli tra MIUR e INAIL, tra USR, Comune di Bari, con l'INAIL ed altri Enti pubblici che mettono a disposizione delle Scuole pacchetti formativi sulla sicurezza sul luogo di lavoro.

Il pacchetto definito nell'ambito del protocollo d'intesa tra MIUR e INAIL, a livello nazionale, è gratuito ed è fruibile tramite collegamento al portale nazionale dell'Alternanza scuola lavoro.

9) D. E' necessaria una formazione specifica prevista dal CCNL per le figure professionali interessate?

R. No, perché è stato precisato da una nota del Ministero del lavoro-Direzione generale AA.GG. e Risorse Umane (prot.n.1650 del 4/11/2002) che l'accoglienza degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa, non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla legge n.977/67 e succ. mod.

10) D. Chi finanzia le attività di ASL?

R. Al momento non è previsto alcun compenso per le attività svolte dall'Università.

11) D. Chi ha il compito di valutare le attività di ASL?

R. Lo studente, durante lo svolgimento del percorso e al termine della esperienza, esprime una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio.

Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e a sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor sul profitto conseguito in esito all'esperienza svolta, predisposte per i rispettivi Consigli di classe.

Inoltre, il dirigente scolastico redige, al termine di ogni anno scolastico, una scheda di valutazione delle strutture ospitanti.

La valutazione dei risultati dell'esperienza in termini di competenze,abilità e conoscenze, anche trasversali, acquisite dallo studente spetta al Consiglio di Classe nello scrutinio finale di ciascun anno e nel giudizio di ammissione agli esami di Stato a valere dall'a.s. 2018/2019.

Quanto alla valutazione della Commissione degli esami di Stato, occorre attendere le norme applicative del D.Leg.vo n.62/2017.

12) D. La copertura assicurativa garantita dalla scuola è onnicomprensiva, sia rispetto alla tutela antinfortunistica dello studente, che in ordine alla tutela per l'eventuale responsabilità civile verso terzi in caso di danni cagionati accidentalmente dallo studente?

R. L'art.5, comma 6 della Carta dei diritti e doveri delle studentesse e studenti in alternanza ha precisato che tutti gli studenti impegnati in attività di alternanza sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica.

Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

13) D. Qualora in corso d'opera emergano particolari criticità nella relazione con singoli o gruppi di studenti, l'esperienza di alternanza scuola lavoro si può interrompere?

R. E' dovere del tutor della struttura ospitante informare tempestivamente il tutor scolastico delle assenze dello studente o di eventuali problematiche che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Per queste o per altre ragioni, la struttura ospitante ha facoltà di interrompere il percorso di alternanza, anche limitatamente al singolo studente inadempiente agli obblighi assunti con il Patto formativo, ferma restando la possibilità di applicare il Regolamento di Istituto o lo Statuto delle studentesse e degli studenti ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente.